

DIRETTIVA 95/37/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 1995

che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali ⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 7,considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto dei suoi allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati dalla direttiva 91/248/CEE della Commissione ⁽²⁾;

considerando che sono stati sperimentati con risultati positivi in taluni Stati membri un nuovo impiego di un additivo appartenente al gruppo degli antibiotici e un nuovo additivo appartenente al gruppo dei coccidiostatici, nonché altre sostanze medicamentose, che, in base all'esperienza acquisita e agli studi compiuti, questa nuova utilizzazione e il nuovo additivo sembrano potersi autorizzare a livello comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per gli alimenti per animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:*Articolo 1*

L'allegato I della direttiva 70/524/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi all'allegato della presente direttiva anteriormente al 30 giugno 1996. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quanto gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.